

**DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE
ANCHE IN FUNZIONE DI DIRETTORE DELLA AREA VASTA N. 2
N. 1464/AV2 DEL 24/10/2013**

Oggetto: CONVENZIONE CON VALENZA AZIENDALE TRA AV 2 E SCUOLA ETNO-SISTEMICA NARRATIVA DI ROMA PER IL TIROCINIO DEGLI ALLIEVI. APPROVAZIONE SCHEMA

**IL DIRETTORE GENERALE
ANCHE IN FUNZIONE DI DIRETTORE DELLA AREA VASTA N. 2**

- . . . -

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto;

VISTA la determina DG/ASUR n. 397 del 17/05/2013 ad oggetto: *“Presenza d’atto della DGRM n. 689 del 13/05/2013 e determinazioni in ordine alla continuità gestionale dell’Area Vasta 2 di Fabriano”;*

VISTA l’attestazione del Responsabile del Procedimento della U.O. Bilancio e del Dirigente del Servizio Controllo di Gestione in riferimento al bilancio annuale di previsione;

- D E T E R M I N A -

1. Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. Accogliere, per le motivazioni espresse in narrativa, la richiesta proveniente dalla Scuola quadriennale di psicoterapia ad indirizzo sistemico-relazionale ed orientamento etno-sistemico-narrativo con sede in Roma di ospitare, presso le strutture di interesse nell’ambito delle sedi aziendali, alcuni allievi della Scuola per il tirocinio di formazione ed orientamento, previsto ai sensi dell’art. 3 della L. n°56 del 18/02/1989 e ss.mm.ii e dell’art. 8 del decreto 509/98.
3. Stipulare a tal fine una convenzione nei termini di cui al testo allegato alla presente, quale parte integrante e sostanziale.
4. Dare atto che dalla stipula della presente convenzione non derivano oneri economici né assicurativi a carico dell’Azienda.
5. Dare atto, altresì, che la presente convenzione ancorché stipulata da questa Area Vasta 2, giusta delega conferita ai Direttori di Area Vasta con nota DG/ASUR prot. 23827 del 14/11/2011, ha carattere di convenzione quadro, con valenza aziendale; la stessa ha pertanto validità ai fini dell’attivazione di tirocini di medesima tipologia presso l’ASUR – Amministrazione centrale nonché presso tutte le altre Aree Vaste eventualmente interessate all’adesione.
6. Dare atto, infine, che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell’art. 4 della Legge 412/91 e dell’art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i..

7. Trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i..
8. Trasmettere il presente atto, per opportuna conoscenza, all'ASUR-Amministrazione Centrale e a tutte le altre Aree Vaste.

IL DIRETTORE GENERALE
In qualità di DIRETTORE AREA VASTA 2
Dottor Piero Ciccarelli

U.O. Bilancio e Servizio Controllo di Gestione:

Le sottoscritte, visto quanto dichiarato nel presente atto dal Responsabile del procedimento della U.O. Segreteria di Direzione, attestano che dall'adozione del presente atto non derivano costi a carico del bilancio aziendale.

SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE–AREA VASTA 2
Il Dirigente
Dr.ssa Maria Letizia Paris

U.O. BILANCIO - AREA VASTA N.2
Il Responsabile del Procedimento
Dott.ssa M. Grazia Maracchini

La presente determina consta di n° 8 pagine di cui n° 4 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -
U.O. SEGRETERIA di DIREZIONE - FABRIANO

L'art.3 della L. n°56 del 18/02/1989 e ss.mm.ii. stabilisce: *"l'esercizio dell'attività psicoterapeutica è subordinato ad una specifica formazione professionale da acquisirsi, dopo il conseguimento della Laurea in Psicologia o in Medicina e Chirurgia, mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali che prevedono adeguata formazione e addestramento in psicoterapia, attivati ai sensi del D.P.R. n°162 del 10/03/1982, presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti con le procedure di cui all'art.3 del citato D.P.R."*

Il D.M. n° 509 dell'11/12/1998 reca le norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia. L'art. 8, in particolare, prevede oltre all'insegnamento teorico anche lo svolgimento di specifico tirocinio formativo da svolgersi presso strutture e servizi pubblici e privati accreditati.

In base a detta normativa, la Scuola quadriennale di psicoterapia ad indirizzo sistemico-relazionale ed orientamento etno-sistemico-narrativo con sede in Roma (legalmente riconosciuta con provvedimento del MIUR prot. 2563 del 29/05/2008 quale struttura idonea ad istituire corsi di specializzazione quadriennali in psicoterapia previsti ai sensi dell'art. 3 del DPR 162/82) ha chiesto la disponibilità della Area Vasta n. 2 a far svolgere, presso le proprie strutture - in cui operano psicologi e psicoterapeuti - il tirocinio pratico ad alcuni allievi specializzandi della Scuola medesima secondo quanto previsto dall'art. 8 del decreto 509/98.

Questa Amministrazione - compatibilmente con le esigenze dei servizi delle diverse sedi aziendali di volta in volta coinvolti, i cui Responsabili verranno preventivamente interpellati dalla Scuola per richiederne la disponibilità nel periodo interessato - intende accogliere detta richiesta procedendo ad approvare lo schema di convenzione con la suddetta Scuola, nel testo allegato alla presente determina, ai fini della conseguente stipula.

A tale proposito, infatti, i Direttori delle ZZ.TT. avevano ricevuto apposita delega da parte del DG ASUR - con nota prot. 17601 del 07/08/09 - per l'adozione della determina di approvazione dello schema di convenzione e per la sottoscrizione del contratto con riferimento ai tirocini formativi e di orientamento, ai sensi dell'art. 18 della L. 196/1997, nella cui previsione rientra anche la tipologia di tirocinio in questione. Al fine di assicurare la continuità delle funzioni oggetto del suddetto atto, l'ASUR ha confermato la delega, a suo tempo conferita, anche in favore dei Direttori di Area Vasta con nota prot. n. 23827 del 14/11/2011.

I tirocinanti sono coperti da assicurazione contro gli infortuni e i rischi derivanti da responsabilità civile contro terzi, con oneri a carico proprio, per il periodo in cui in frequenteranno le strutture aziendali. L'attività di tirocinio si svolgerà nei termini e alle condizioni specificate nell'allegato articolato. Dalla stipula della citata convenzione non deriva alcun onere economico a carico dell'azienda ospitante.

La convenzione in questione, ancorché stipulata da questa Area Vasta 2, giusta delega conferita ai Direttori di Area Vasta con nota DG/ASUR prot. 23827 del 14/11/2011, ha carattere di convenzione quadro, con valenza aziendale; la stessa ha pertanto validità ai fini dell'attivazione di tirocini di medesima tipologia presso l'ASUR - Amministrazione centrale nonché presso tutte le altre Aree Vaste eventualmente interessate all'adesione.

In esito alle premesse, vista la Legge Regionale n°17 dell'1/8/2011, avente ad oggetto "Ulteriori modifiche della Legge Regionale 20 giugno 2003, n. 13: "Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale", della Legge Regionale 17 luglio 1996, n. 26: "Riordino del Servizio Sanitario Regionale" e modifica della Legge Regionale 22 novembre 2010, n. 17"; la conferma ASUR (prot. 23827 del 14/11/2011) delle deleghe ex determina 124/DG del 06/02/2009 e note prott. 17592 e 17602 del 07/08/2009; la determina DG/ASUR n. 397 del 17/05/2013 ad oggetto: "Presenza d'atto della DGRM n. 689 del 13/05/2013 e determinazioni in ordine alla continuità gestionale dell'Area Vasta 2 di Fabriano";
si propone l'adozione della seguente

DETERMINA DEL DIRETTORE DI AREA VASTA N. 2

1. Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. Accogliere, per le motivazioni esposte in narrativa, la richiesta del 17/09/2013 (acquisita al prot. AV2 n. 105896 del 17/09/2013) proveniente dall'**Accademia di Scienze Comportamentali e Cognitive – Scuola Quadriennale di Psicoterapia con sede a Parma** di ospitare, presso le strutture di interesse nell'ambito delle sedi aziendali, alcuni allievi della Scuola per il tirocinio di formazione ed orientamento, previsto ai sensi dell'art. 3 della L. n°56 del 18/02/1989 e ss.mm.ii e dell'art. 8 del decreto 509/98.
3. Stipulare a tal fine una convenzione nei termini di cui al testo allegato alla presente, quale parte integrante e sostanziale.
4. Dare atto che dalla stipula della presente convenzione non derivano oneri economici né assicurativi a carico dell'Azienda.
5. Dare atto, altresì, che la presente convenzione ancorché stipulata da questa Area Vasta 2, giusta delega conferita ai Direttori di Area Vasta con nota DG/ASUR prot. 23827 del 14/11/2011, ha carattere di convenzione quadro, con valenza aziendale; la stessa ha pertanto validità ai fini dell'attivazione di tirocini di medesima tipologia presso l'ASUR – Amministrazione centrale nonché presso tutte le altre Aree Vaste eventualmente interessate all'adesione.
6. Dare atto, infine, che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell'art. 4 della Legge 412/91 e dell'art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i..
7. Trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i..
8. Trasmettere il presente atto, per opportuna conoscenza, all'ASUR-Amministrazione Centrale e a tutte le altre Aree Vaste.

Il Responsabile del Procedimento
Dr.ssa Maria Silvia Pesciarelli

Il Dirigente
Dr. Gabriele Colombo

- ALLEGATI -
Schema convenzione

CONVENZIONE PER TIROCINIO (Prot. 2563 del 29.5.2008 MIUR)

TRA

La Scuola quadriennale di psicoterapia ad indirizzo sistemico-relazionale ed orientamento etno-sistemico-narrativo — con sede in Roma, Via San Lorenzo da Brindisi 10 cap 00154, C.F. 11275781000, d'ora in poi denominata "Scuola", rappresentata dal Direttore dott. Natale Losi nato a Lodi il 25/06/1947.

E

L'ASUR – Area Vasta n. 2 con sede Legale in via Caduti dal lavoro n. 40 C.F./P.I n. 0217586042 in persona del Direttore Generale in qualità di Direttore di AV2, Dottor Piero Ciccarelli, nato a Macerata, il 29/4/1950 domiciliato per la carica presso la sede Amministrativa dell'Area Vasta 2 in Fabriano, - Via Filippo Turati n. 51 – in virtù delle competenze di cui alla Legge Regionale n. 17 del 01/08/2011 e ss.mm.ii, e determina DG/ASUR n. 853 dell'8/11/2012, d'ora in poi denominato “soggetto ospitante” ha carattere di convenzione quadro, con valenza aziendale; la stessa ha pertanto validità ai fini dell'attivazione dei tirocini di medesima tipologia presso l'ASUR – Amministrazione centrale nonché le altre Aree Vaste eventualmente interessate all'adesione.

Premesso

che, i soggetti richiamati nel protocollo 2563 del 29 maggio 2008 possono promuovere tirocini di formazione clinica con la supervisione di uno/a psicoterapeuta a beneficio di coloro che stiano già frequentando una scuola di psicoterapia riconosciuta; e che nella struttura del soggetto ospitante si svolge attività di psicoterapia, accreditata con il SSN (o specificare con quale ente pubblico), come da allegato 1.

Si conviene quanto segue:

Art. 1

Il soggetto ospitante si impegna ad accogliere presso le sue strutture, su proposta della Scuola ed in relazione alla propria programmazione, (4) quattro soggetti in tirocinio finalizzato alla formazione per la psicoterapia, ai sensi del protocollo 2563 del 29 maggio 2008.

Il soggetto ospitante si impegna a rispettare quanto previsto dal protocollo stesso.

Art. 2

1. Il tirocinio psicoterapeutico non costituisce rapporto di lavoro né collaborazione professionale ad alcun titolo.
2. Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di supervisione sarà seguita e verificata da un membro della Scuola in veste di responsabile didattico, e da uno/a psicoterapeuta responsabile dell'Ente, indicato dal soggetto ospitante.
3. Per ciascun tirocinante inserito nell'Ente ospitante, in base alla presente Convenzione, viene predisposto un progetto formativo contenente:
 - il nominativo del tirocinante;
 - i nominativi del tutore e del responsabile dell'Ente;
 - obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza nell'Ente;
 - le strutture aziendali (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio;
 - gli estremi identificativi delle assicurazioni INAIL e per la responsabilità civile.

Art. 3

L'accesso alle strutture aziendali del soggetto ospitante è consentito ai soli fini dell'effettuazione del tirocinio medesimo.

1. Durante lo svolgimento del tirocinio il tirocinante è tenuto a:
 - svolgere le attività previste dal progetto formativo;
 - rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
 - mantenere la necessaria riservatezza, nel rispetto della normativa vigente in materia, per quanto attiene dati, informazioni o conoscenze in merito a processi e strumenti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio;
 - attenersi alle indicazioni fornite dal tutore della Scuola e dal responsabile dell'Ente.
2. E' consentita l'interruzione anticipata definitiva del tirocinio per giustificati motivi, d'iniziativa del tirocinante oppure del soggetto ospitante. Della interruzione anticipata dovrà essere data, da parte del soggetto ospitante, tempestiva comunicazione scritta alla Scuola.
3. Tutte le eventuali proroghe del tirocinio sono ammesse, previo accordo tra le parti, entro i limiti massimi di durata indicati nel protocollo 2563 del 29 maggio 2008 sopra citato.

Art. 4

1. Il Soggetto ospitante dovrà favorire l'esperienza del tirocinante, nonché rilasciare a

richiesta dell'interessato una dichiarazione in relazione alle conoscenze e/o competenze acquisite dal tirocinante.

2. Il soggetto ospitante si impegna a garantire le condizioni di sicurezza e di igiene nel rispetto della vigente normativa in materia di sicurezza, sollevando da qualsiasi onere la Scuola.

Art. 5

La Scuola provvede alla verifica che i tirocinanti siano muniti di copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, nonché per la responsabilità civile per eventuali danni subiti da persone e/o cose per cause imputabili ai medesimi tirocinanti nello svolgimento della propria attività. In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, il soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero di polizza sottoscritta dal tirocinante) nonché alla Scuola.

Art. 6

Le Parti si impegnano al rigoroso rispetto della vigente normativa dettata in materia di trattamento dei dati personali.

Le parti dichiarano reciprocamente di essere informate e per quanto di ragione espressamente acconsentire, che i dati personali comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della presente Convenzione, vengano trattati esclusivamente per le finalità della Convenzione mediante consultazione, elaborazione manuale e/o automatizzata. Inoltre, per i fini statistici, i suddetti dati, trattati esclusivamente in forma anonima, potranno essere comunicati a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali della parte contrattuale a cui si riferiscono.

Le parti agiscono in qualità di titolari autonomi del trattamento di dati personali relativi alle rispettive attività ai sensi e per gli effetti della stessa normativa.

Ciascuna Parte si assume ogni e qualsiasi responsabilità derivante da violazioni delle disposizioni contenute nella Normativa Privacy e nel presente articolo, ancorché compiute dai responsabili, dagli incaricati, dai suoi dipendenti o dai suoi collaboratori in genere di cui la stessa si avvalga nell'esecuzione dell'Accordo.

Le parti dichiarano infine di essere informate sui diritti sanciti dall'art. 7 D.Lgs. 196 del 30.6.2003.

Art. 7

La presente Convenzione ha la durata di 4 (quattro) anni dalla data della firma e si intende tacitamente rinnovata, per un periodo analogo, a meno che non sia comunicata, espressamente dietro istanza scritta del soggetto ospitante da inviare alla Scuola, prima

della data di scadenza, l'intenzione di concludere la Convenzione. La convenzione in questione, ancorché stipulata dall'Area Vasta 2, giusta delega conferita ai Direttori di Area Vasta, ha carattere di convenzione quadro, con valenza aziendale; la stessa ha pertanto validità ai fini dell'attivazione di tirocini di medesima tipologia presso l'ASUR - Amministrazione centrale nonché presso tutte le altre Aree Vaste eventualmente interessate all'adesione.

Roma,

Per la Scuola

Il rappresentante legale
2

Dr. Natale Losi

Firma e timbro

Per il soggetto ospitante

Il Direttore dell'Area Vasta

Dott. Piero Ciccarelli

Firma e timbro